

**ACCORDO EX ART 15 LEGGE 241/1990**  
**DISCIPLINANTE IL RIPRISTINO AMBIENTALE E MANTENIMENTO IN SICUREZZA**  
**POST-ESERCIZIO DISCARICA DI MASSERANO**

**Tra**

- il Comune di AILOCHE, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di ANDORNO MICCA, “Comune”,  
C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di BENNA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di BIELLA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di BIOGLIO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di BORRIANA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di BRUSNENGO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CALLABIANA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CAMANDONA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CAMBURZANO, “Comune”, C.F.  
– Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CAMPIGLIA CERVO, “Comune”,  
C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CANDELO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CAPRILE, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CASAPINTA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

- il Comune di CASTELLETTO CERVO, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CAVAGLIA', "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CERRIONE, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di COGGIOLA, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di COSSATO, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CREVACUORE, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di CURINO, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di DONATO, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di DORZANO, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di GAGLIANICO, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di GIFFLENGA, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di GRAGLIA, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di LESSONA, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di MAGNANO, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di MASSAZZA, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di MASSERANO, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di MEZZANA MORTIGLIENGO, "Comune", C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale - \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

- il Comune di MIAGLIANO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di MONGRANDO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di MOTTALCIATA, “Comune”, C.F. –  
– Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di MUZZANO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di NETRO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di OCCHIEPPO INFERIORE,  
“Comune”, C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di OCCHIEPPO SUPERIORE,  
“Comune”, C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di PETTINENGO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di PIATTO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di PIEDICAVALLLO, “Comune”, C.F. –  
– Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di POLLONE, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di PONDERANO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di PORTULA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di PRALUNGO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di PRAY, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di QUAREGNA CERRETO,  
“Comune”, C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di RONCO BIELLESE, “Comune”,  
C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

- il Comune di ROPPOLO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di ROSAZZA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di SAGLIANO MICCA, “Comune”,  
C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di SALA BIELLESE, “Comune”, C.F.  
– Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di SALUSSOLA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di SANDIGLIANO, “Comune”, C.F.  
– Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di SORDEVOLO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di SOSTEGNO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di STRONA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di TAVIGLIANO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di TERNENGO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di TOLLEGNO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di TORRAZZO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di VALDENGO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di VALDILANA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di VALLANZENGO, “Comune”, C.F.  
– Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di VALLE SAN NICOLAO,  
“Comune”, C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

- il Comune di VEGLIO, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di VERRONE, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di VIGLIANO BIELLESE, “Comune”,  
C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di VILLA DEL BOSCO, “Comune”,  
C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di VILLANOVA BIELLESE,  
“Comune”, C.F. – Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale  
- \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di VIVERONE, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di ZIMONE, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di ZUBIENA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- il Comune di ZUMAGLIA, “Comune”, C.F. –  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ - \_\_\_\_, nella persona del rappresentante legale -  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

**E**

**S.E.A.B. S.p.A** con sede legale in Via T. Galimberti n. 10/a – 13900 Biella, nella persona del rappresentante legale – Sig. Gabriele BODO SASSO, in qualità di Presidente;

### **PREMESSO CHE:**

La Corte di Giustizia, con la sentenza della Sezione II, n. 15 del 14 maggio 2020, ha chiarito che gli stati membri sono tenuti ad assicurare che i costi stimati di gestione della discarica e di chiusura siano coperti dal prezzo applicato al gestore per lo smaltimento di qualsiasi rifiuto nella discarica, senza operare distinzioni in base all’epoca del conferimento.

Per quanto concerne le conseguenze finanziarie derivanti dalla fissazione o dall’estensione a 30 anni del periodo di gestione post – mortem, ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, gli Stati membri debbono adottare misure affinché i prezzi di smaltimento dei rifiuti in una discarica coprano l’insieme dei costi connessi con la sua creazione e la gestione, e tali costi includono i costi stimati di chiusura del sito e di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno 30 anni.

Si tratta di un’espressione del principio «chi inquina paga», il quale implica che il costo dello smaltimento dei rifiuti debba gravare sui loro detentori.

In assenza di una puntuale disposizione comunitaria, il finanziamento dei costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità.

Lo stato Italiano con Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento (tra cui rientrano anche quelli di post-mortem), compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

A sua volta l'ARERA con propria deliberazione 443/2019/R/rif del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del Piano Economico Finanziario.

In Regione Piemonte, stante l'attuale vigente governance sulla gestione dei rifiuti urbani, seppure non espressamente richiamato in atti ufficiali, è condiviso a livello territoriale il riconoscimento del ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) ai Consorzi di Bacino ex Legge Regionale n. 24/2002, tra cui il nostro COSRAB, Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese.

Sin dal PEF anno 2021, è stato utilizzato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF – c.d. primo periodo regolatorio - basato sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie dell'anno 2019, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.

Con successiva deliberazione del 03 agosto 2021 N 363/2021/R/rif la stessa Arera ha definito il "METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 MTR-2" chiarendo nuovamente che: *"l'Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo"*.

La Corte di Giustizia Europea ha anche chiarito il tema dell'aumento a posteriori delle tariffe finalizzato alla copertura dei costi post-mortem ritenendo che gli stessi gravino, in ogni caso, sui detentori dei rifiuti in forza del fatto che il principio di retroattività impropria dei costi è servente alla tutela del preminente interesse ambientale.

Da ultimo la Regione Piemonte nella propria Legge n. 1 / 2018 , novellata dalla legge regionale 4 del 2021, ha espressamente previsto all'art. 7 comma 4 lett. c) che a livello dell'ambito regionale siano organizzate anche le funzioni inerenti: all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del D.Lgs. 36/2003, così confermando che la gestione dei costi del post mortem rientri tra i costi del ciclo rifiuti da finanziare tramite PEF.

Evidenziato che i Comuni possono procedere alla stipula di accordi ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che

per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Rilevato che la Regione Piemonte, con il proprio parere del 07/11/2023 n.3441 di prot. (class. 13.140.50/LRR/3/1\_2020), ha riconosciuto il Consorzio COSRAB legittimato a contribuire direttamente a favore dei Comuni consorziati nella presente operazione.

**Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:**

### **art.1. Finalità dell'accordo**

I Comuni sottoscrittori aderenti all'ambito (Ente Territorialmente Competente COSRAB - Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese-) con il presente accordo intendono definire un percorso condiviso per l'avvio del procedimento connesso al ripristino ambientale (c.d. post-mortem) della discarica di Masserano rispettoso della normativa ARERA e regionale vigente.

### **art.2 Compartecipazione alle spese e modalità di erogazione**

Le parti danno atto che i costi per il ripristino ambientale della discarica di Masserano sono stati stimati, dalla società S.E.A.B. S.p.A titolare dell'impianto e affidataria in house del servizio di gestione e raccolta rifiuti per l'ambito, in complessivi in 5.800.000,00 da eseguirsi mediante due lotti di intervento funzionali secondo le seguenti modalità:

- a) 1^ LOTTO di intervento sulla discarica, inerente alla prime tre vasche, da avviarsi entro i termini concessi dalla Provincia di Biella per un valore di Eu 2.200.000,00 e comunque a valere sull'annualità 2024
- b) definizione progettuale del 2^ LOTTO (relativo alla IV e V vasca) il cui costo ad oggi è computabile in Eu 3.600.000,00, con intervento esecutivo a valere dall'annualità 2024 e seguenti, fatta salva eventuale proroga da parte degli Enti competenti in materia ambientale.

Le parti stabiliscono di considerare quale criterio di riparto dei costi relativi ai citati interventi la quota di capitale posseduta da ciascun ente alla data di costituzione della Società S.E.A.B. s.p.a, ritenendo tale criterio congruo in assenza di dati desunti da documenti certi come prescritto dalla stessa ARERA.

Con riferimento al **primo lotto** di intervento gli Enti si impegnano a trasferire pro quota gli importi oggetto di riparto mediante imputazione contabile sul Piano Economico Finanziario (c.d. PEF) dell'annualità 2024 e seguenti e comunque per numero massimo cinque anni, o, in alternativa, mediante applicazione di avanzo da effettuarsi nell'anno 2024 per gli Enti che risultano aver già provveduto ad operare idonei accantonamenti.

In relazione al **secondo lotto** di intervento, qualora la S.E.A.B. s.p.a risultasse affidataria del servizio in house, la stessa procederà ad accollarsi direttamente gli oneri di ripristino ambientale.

I comuni in sede di controllo analogo vigileranno sull'adempimento di tali funzioni e potranno, con appositi patti di sindacato, anche definire modalità di riparto di eventuali futuri utili al fine di ridurre o compensare incrementi tariffari conseguenti.

Gli Enti, manterranno nei Piani economici e finanziari (c.d. PEF) a valere dal 2026 e annualità successive il rimborso a favore di S.E.A.B. S.p.A. dei costi da quest'ultima sostenuti per le operazioni di ripristino ambientale sino alla scadenza del contratto di servizio o, in alternativa, procederanno con accantonamenti prudenziale delle risorse e successiva applicazione delle stesse nell'annualità di avvio del lotto in esame.

I Comuni prendono atto che Cosrab ha avviato il procedimento per l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti di prossima scadenza, e nell'ipotesi in cui S.E.A.B. S.p.A non fosse destinataria di affidamento in house del servizio, i Comuni soci si impegnano, nel rispetto della normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche, a garantire alla società S.E.A.B. S.p.A le risorse necessarie al fine di avviare e realizzare il lotto di intervento anche nel rispetto dei tempi imposti dal competente Ente provinciale.

I Comuni si impegnano a tal fine ad attivarsi in sede assembleare del COSRAB a definire nei tempi tecnici utili la scelta sulla modalità di gestione del servizio integrato dei rifiuti, garantendo tempi congrui anche per gli eventuali accantonamenti a bilancio ai fini del presente accordo.

Le parti dichiarano che le somme da riconoscere a S.E.A.B. S.p.A costituiscono un contributo non soggetto al regime IVA, in quanto la società predetta non costituisce il beneficiario effettivo delle risorse ma, al contrario, risulta stazione appaltante degli interventi da realizzarsi e, per l'effetto, mero tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori che verranno individuati mediante idonee procedure di gara e i cui rapporti saranno normati nei relativi contratti a norma vigente, in regime di assoggettabilità ad IVA.

In quanto rientrante nelle finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla tutela del territorio, per la realizzazione dell'investimento in oggetto, l'Assemblea di COSRAB in data 22/11/2023 con deliberazione n. 29 ha stabilito che lo stesso Consorzio metta a disposizione dei Comuni consorziati risorse economiche nella misura di almeno €.600.000,00 nei termini indicati nella deliberazione sopra citata.

A tal fine i Comuni concordano altresì, tenuto conto della valenza unitaria del procedimento, di delegare con appositi atti comunali, ciascuno per quanto di competenza, lo stesso COSRAB, al versamento di tali somme in nome e per conto dei Comuni stessi, a S.E.A.B. S.p.a, in qualità di stazione appaltante dell'intero progetto, nei limiti della quota parte necessaria al raggiungimento dell'importo imputabile a ciascun Comune sulla somma occorrente all'esecuzione dei lavori relativi al ripristino ambientale di cui al lotto 1.

### **Art. 3. Durata dell'accordo**

L'accordo avrà la durata fino all'integrale certificazione di regolare esecuzione degli interventi e comunque sino ad integrale saldo in favore di S.E.A.B. S.p.A. delle competenze pro quota di ogni comune, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso o concorde interruzione delle attività che vi sottendono.

### **Art. 4. Tracciabilità dei flussi**

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. le parti danno atto che tutti gli enti sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia e la società S.E.A.B. indica l'attivazione di conto dedicato numero IT02K0503422300000000012273.

### **Art 5. Stipula, imposte e tasse**

Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.

## **Art. 6. Controversie**

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile, Foro di competenza esclusiva Biella

## **Art. 7. Recesso**

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine e comunque previo saldo delle competenze già maturate.

## **Art. 8 Trattamento dati personali**

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016”.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono [Enti firmatari dell'Accordo] come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

## **Art. 9 (Trasparenza)**

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt.2702 e 2704 c.c. e l'art.2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione digitale”.*

Per presa d'atto del presente Accordo

Consorzio di Area Vasta – CO.S.R.A.B.

Il Presidente